510/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79833**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. OMISSIS),

nata in OMISSIS, il OMISSIS e residente in OMISSIS, OMISSIS, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega allegata al ricorso, dall'Avv. Laura Casella (C.F. CSLLRA84E58H501S) e dall'Avv. Antonella Palma (C.F. PLMNNL71P42L103U), elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5, tel: 06/86927947 PEC: *a.palma@pec.studiolegalepalma.it*;

ricorrente -

CONTRO

- l'**Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** (**I.N.A.I.L.**), In persona del Dott. Carlo Biasco, dirigente con l'incarico di livello dirigenziale e con funzioni di direttore della direzione centrale risorse umane, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti, allegata alla memoria id costituzione, dall'Avv. Andreina Amato (C.F. MTANRN64D51H703E; pec a.amato@postacert.inail.it; fax 0688461201) e dall'Avv. Laura Damiani (C.F. DMNLRA66R68G141S; pec l.damiani@postacert.inail.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre, n. 144;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- l'**I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F: 80078750587) con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente *pro tempore* rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, fax 06 94527716, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Roberto Fantini (Rep.n.37590 racc.n.7131), allegata alla memoria di costituzione;

resistenti –

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 13 novembre 2024, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Antonella Palma per la parte ricorrente, l'Avv. Filippo Mangiapane per l'I.N.P.S. e gli Avv. Laura Damiani e Andreina Amato per l'I.N.I.L., come da verbale;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente impugna il provvedimento U.INAIL.60006.23/09/2022.0016632 dell'I.N.A.I.L., ricevuto in data 5.10.2022 al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 2 l. n. 336 del 1970.

1.1. In punto di fatto ha rappresentato:

a. di essere nata a Tripoli in data 22.03.1958 e successivamente, in data 16.7.1970 di essere stata rimpatriata da Tripoli;

b. a seguito del rimpatrio, in data 11.07.1974 le è stata riconosciuta la qualifica di profugo della Libia, come da Decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. 008036/P Div. V (doc. 1);

c. in data 01.02.1978 è stata assunta dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e successivamente, in

data 01 luglio 1997, è stata comandata presso l'I.N.A.I.L.;

d. in data 30.06.1998 è cessato il rapporto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e dal 01.07.1998 è transitata nei ruoli I.N.A.I.L.;

e. dal 24.02.1999 è stata comandata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali e Autonomie ove ha lavorato fino al momento del suo collocamento a riposo avvenuto a far data dal 01.01.2021;

f. nel corso del rapporto di lavoro intercorso con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, la Sig.ra XX si è vista espressamente riconoscere i benefici di cui all'art. 1 L. 336 del 1970, in particolare l'avanzamento di anni 2 nella qualifica, con il conseguente aumento dello stipendio. In particolare, la ricorrente ha presentato domanda in data 19.09.1978 in accoglimento della quale le sono state corrisposte lire 48.110 nette per effetto del riconoscimento di un inquadramento economico nella categoria superiore (categoria 3 classe 0) in luogo dell'inquadramento riconosciutole all'atto dell'assunzione (categoria 2 classe 0) a partire dal 01.01.1981;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

g. con successiva domanda datata 25.03.1982, ricevuta in data 29.03.1982 dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – Ufficio Carriere, la ricorrente chiedeva che le venisse riconosciuto l'inquadramento economico nella categoria superiore a far data dal 01.01.1979, anziché come avvenuto dalla data del 01.01.1981. In accoglimento di detta ulteriore domanda i benefici di cui alla l. 336 del 1970, le sono stati riconosciuti a far data dal 01.01.1979 come si evince dal provvedimento allegato alla comunicazione del 25.03.1982 (doc. 2);

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

h. in data 23.06.2020 la Sig.ra XX ha presentato le dimissioni online dall'I.N.A.I.L. a far data dal 01.01.2021, ultimo giorno lavorativo 31.12.2020 (doc. 3) dichiarando tra l'altro: "*di aver raggiunto i requisiti utili per il diritto alla pensione anticipata in data 28.02.2020 e di usufruire dei benefici in base all'art. 2 della legge n. 336/1970*";

i. a seguito del suo collocamento a riposo, in data 14.10.2021 la ricorrente ha presentato domanda all'I.N.P.S. per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 2 della l. 336 del 1970 (doc. 4);

j. l'I.N.P.S., a seguito della presentazione della domanda, con mail del 14.7.2021 ha richiesto

all'odierna ricorrente una dichiarazione inerente alla quantificazione della retribuzione annua che le sarebbe spettata in applicazione dell'art. 2 l. n. 336 del 1970, allegando un fac-simile della dichiarazione che avrebbe dovuto essere rilasciata dal datore di lavoro (doc. 5);

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

k. la ricorrente, in data 14.07.2021 ha inoltrato la richiesta all'I.N.A.I.L. con cui ha richiesto la citata documentazione; richiesta è stata nuovamente inoltrata all'I.N.A.I.L. anche in data 19.7 e 25.07.2021 (doc. 6 e doc. 7), riallegando la documentazione già trasmessa all'I.N.P.S. (doc. 4 citato);

l. in data 05.10.2022 (doc. 8), l'I.N.A.I.L. con provvedimento prot. U.INAIL.60006.23/09/2022.0016632, ha comunicato che, sulla base della documentazione agli atti, i benefici richiesti non potevano esserle riconosciuti sul trattamento di fine servizio;

m. successivamente, in data 21.10.2022 l'I.N.P.S. ha comunicato il rigetto della domanda (doc. 9). Contro detto provvedimento è stato presentato ricorso amministrativo nei termini di legge in data 22.12.2022 (doc. 10);

1.2 In punto di diritto ha formulato i seguenti motivi di censura:

I. violazione di legge per errata applicazione ed interpretazione dell'art. 2 l. n. 336 del 1970 (testo vigente) in combinato disposto con l'art. 1 della medesima legge e con la l. n. 763 del 1981, nella parte in cui è stato interpretato dall'I.N.A.I.L. nel senso che l'estensione dei benefici di cui all'art. 2 l. n. 336 del 1970 sarebbe esclusa nell'ipotesi in cui, pur essendo stata riconosciuta la qualifica di profugo della Libia (in data 11.07.1974), poiché il rimpatrio sarebbe avvenuto per eventi provocati non direttamente dalla guerra o dal trattato di pace. - Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

II. violazione di legge per errata applicazione ed interpretazione della l. n. 824 del 1971, che ha integrato e modificato la l. n. 336 del 1970 - eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;

III. violazione di legge per errata applicazione ed interpretazione dell'art. 2 l. n. 336 del 1970 (testo vigente) in combinato disposto con l'art. 1 della l. n. 336 del 1970 ed in combinato disposto con la legge 763 del 26 dicembre 1981 - eccesso di potere per

incompetenza- straripamento di potere – carenza di potere.

1.2 In conclusione, chiede:

I. di accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e riconoscere il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione dei benefici contributivi di cui all'art. 2 l. n. 336 del 1970 e s.m.i., all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e previdenza, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione;

II. la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze dovute, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e previdenza, con interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo della pensione sino al soddisfo,

con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Si è costituito l'I.N.A.I.L. con memoria di costituzione.

2.1 In punto di fatto ha ripercorso la ricostruzione degli eventi effettuata dalla parte ricorrente:

2.2 in punto di diritto:

a. ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, quale Giudice delle pensioni, nella materia *de qua*, in quanto limitata ai soli provvedimenti pensionistici con relativi accessori, con esclusioni di tutti i provvedimenti che attengono al rapporto di lavoro anche se incidenti su quello pensionistico;

b. ha evidenziato che il beneficio di cui all'art. 2 l. n. 336 del 1970, relativo alla indennità di buonuscita e di previdenza, attiene, sostanzialmente in una maggiorazione della base retributiva prevista dal CCNL di riferimento, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione ed è di competenza dell'I.N.A.I.L. in qualità di datore di lavoro; pertanto, la questione sottoposta dalla ricorrente afferisce precipuamente al trattamento retributivo gestito dall'I.N.A.I.L. nei confronti dei propri dipendenti e, quindi, affidato alla cognizione del Giudice ordinario;

b. contesta in via preliminare quanto dedotto dalla ricorrente in ordine all'avvenuto riconoscimento, a far data dal 1°gennaio 1979, nel corso del rapporto di lavoro intercorso con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, dei benefici di cui all'art.1 l. n. 336 del 1970, in quanto detta circostanza sarebbe

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

inconferente atteso che il riconoscimento del beneficio è stato attribuito da altro datore di lavoro (*i.e.* Ministero) nel corso di altro e distinto rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello con l'Istituto, odierno resistente;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

c. ripercorre la normativa e la giurisprudenza nella materia controversa e conclude per la legittimità del proprio atto in quanto conforme a detto quadro normativo.

2.3 In conclusione, chiede:

I. in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del giudice ordinario;

II. nel merito rigettare il ricorso per palese infondatezza in fatto e diritto e per l'effetto ritenere legittima la nota I.N.A.I.L. del 23 settembre 2022, prot.16632,

con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il rimborso spese generali forfettario del 15% ed oneri riflessi *ex* art.1, comma 208, l. n. 266 del 2005, nella misura del 23% in luogo di IVA e CNAP trattandosi di patrocinio a favore di Ente pubblico difeso da Avvocatura interna dell'Ente stesso.

3. Si è costituito l'I.N.P.S. con memoria di costituzione.

3.1 In punto di fatto, ha ripercorso la ricostruzione degli eventi effettuata dalla parte ricorrente, limitatamente alle interlocuzioni con l'I.N.P.S.:

a. l'I.N.P.S., con nota del 14.7.2022, ha comunicato alla ricorrente che, per poter definire la pratica, sarebbe stato necessario produrre una certificazione del datore di lavoro in ordine alla retribuzione annua che le sarebbe spettata in applicazione dell'art. 2 l. 336 del 1970 (doc. 3);

b. il datore di lavoro I.N.A.I.L., non avendo ritenuto che alla ricorrente potessero essere riconosciuti i benefici in questione, non ha consegnato alla ricorrente o, comunque, comunicato la documentazione in questione;

c. la domanda è stata quindi respinta per carenza della documentazione richiesta (doc. da 1 a 5).

3.2 in punto di diritto ha osservato che:

a. la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'espressione "*profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate*", contenuta nella l. n. 336 del 1970, comprende non tutti i profughi, ma soltanto coloro che sono stati coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti del trattato di pace; "le categorie equiparate" della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

norma in esame sono formate soltanto dalle persone che, con apposite leggi, hanno ottenuto la parificazione e non già a tutti i profughi indistintamente (cfr., in termini, Cass. 22/02/2012, n. 2641, Cass. 22/12/2010 e Cass. 11/4/1998 n. 3749); b. ricorda che i profughi considerati dall'art. 2 della legge n. 336 del 1970 sono solo quelli "*per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate*", intendendosi tale espressione riferita "*esclusivamente a coloro che sono rimasti coinvolti in modo diretto e immediato negli effetti del Trattato di Pace ed alle categorie che ad essi hanno ottenuto una specifica equiparazione con apposite leggi*". Con sentenza n. 26348/2016 la S.C., Sez. lav., ha chiarito che "*l'espressione "profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate" utilizzata dall'art. 1 della medesima legge, riguarda soltanto i profughi coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti dei trattati di pace e coloro che a questi profughi sono parificati da apposite leggi, sicché chi è tornato dalla Libia dopo l'agosto del 1969, e quindi per eventi non direttamente provocati dalla guerra o dal trattato di pace, può chiedere i benefici comuni per i profughi e i rimpatriati in generale, ma non anche i benefici speciali di cui*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

alla legge n. 336 del 1970" (in termini sempre Cass. n. 2641 e 23216 del 2012 e Cdc, Sez. II App. n. 875/2016, Sez. III App. n. 582/2013, Sez. I App. n. 283/2011, Sez. Lazio n. 707/2014).

c. ne consegue che è onere della ricorrente provare la sussistenza dei requisiti utili al riconoscimento dei benefici invocati;

d. dal tenore dell'art. 2 l. n. 366 del 1970 sembra evidente che, senza un riconoscimento dei benefici stipendiali e contributivi da parte dell'Ente datore di lavoro, la domanda rivolta all'I.N.P.S. non può che essere rigettata, in quanto l'I.N.P.S. adotta i provvedimenti volti all'attribuzione della pensione sulla base dei dati forniti dell'Amministrazione di appartenenza, la quale assume la responsabilità della veridicità dei dati relativi alla certificazione della posizione giuridica ed economica del dipendente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3.3 In conclusione, chiede:

I. di rigettare le domande svolte nei confronti dell'I.N.P.S., in quanto infondate in fatto ed in diritto.

3. In esito alla camera di consiglio del 14.2.2024, con ordinanza n. 34/2024 in data 15.2.2024, preso atto che né l'I.N.A.I.L. né l'I.N.P.S. avevano

ottemperato all'obbligo *ex* art. 155, comma 3, c.g.c. di depositare il fascicolo amministrativo della parte ricorrente, e che occorreva, quindi, reiterare l'ordine di deposito di detto fascicolo, ordinava all' I.N.A.I.L. e I.N.P.S. di depositare il rispettivo fascicolo amministrativo, ivi compresa la documentazione afferente agli eventuali procedimenti di riconoscimento dello *status* di cui all'art. 1 della l. n. 336 del 1970 e dei benefici di cui all'art. 2 della medesima legge, nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza odierna.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. L'I.N.P.S. non ha depositato altra documentazione in esito all'ordinanza, chiarendo in udienza che la documentazione esistente è solo quella depositata in sede di costituzione.

5. Con memoria depositata in data 31.10.2024, parte ricorrente ha ribattuto alle argomentazioni svolte nella memoria della controparte I.N.A.I.L., ribadendo le conclusioni rassegnate nel ricorso.

6. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e, per il resto, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego dell'I.N.A.I.L. prot. U.INAIL.60006.23/09/2022.0016632, ricevuto in data 5.10.2022, al fine del riconoscimento – previo annullamento (*recte*, disapplicazione) del provvedimento medesimo - del diritto ad ottenere la corresponsione dei benefici contributivi di cui all'art. 2 l. n. 336 del 1970, che dispone l'attribuzione ai dipendenti indicati dall'art. 1 della legge medesima, all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e previdenza, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione e per la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze dovute, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e previdenza, con interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo della pensione sino al soddisfo con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3 Così definito il *thema decidendum*, in via pregiudiziale, deve dichiararsi il parziale difetto

di giurisdizione della Corte dei conti a favore del giudice ordinario, riguardo a due profili.

3.1 In relazione all'impugnazione del provvedimento dell'I.N.A.I.L., in accoglimento dell'eccezione formulata dall'I.N.A.I.L. medesimo, deve, infatti, convenirsi sulla circostanza che detta impugnativa, conformemente all'orientamento della Corte di cassazione (cfr. SS.UU. civ., 15.1.2010, n. 528) da cui questo Giudice non ravvisa motivi per discostarsi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto diretta ad incidere sul rapporto di lavoro, nella misura in cui chiede la concessione dei benefici, all'atto della cessazione di lavoro, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione (in tal senso cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, 15.9.2021, n. 168).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3.2 Per un secondo profilo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda relativa alla liquidazione dell'indennità di buonuscita e previdenza, in quanto secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale ogni questione relativa trattamento di fine rapporto, quale ne sia la declinazione (indennità di buonuscita, TFS, indennità, premio di servizio ecc.) appartiene alla giurisdizione del giudice del

rapporto di lavoro (tra le tante, Cass., SS.UU., n. 11849/2016, n.25039/2013; Corte dei conti, II app. n. 82/2023, id. 292/2023):

3.3 In entrambi i casi, il giudice avente giurisdizione deve individuarsi nel giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini perentori di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c..

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Viceversa, per i profili pensionistici, che rientrano nella giurisdizione di questa Corte, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

4.1 La tesi di parte ricorrente si fonda sulla ritenuta equiparazione dei profughi dalla Libia, quale la ricorrente, ai profughi di guerra, di cui all'art. 1 l. n. 336 del 1970, per effetto dell'art. 1 l. n. 763 del 1981.

4.2 Detta tesi deve ritenersi infondata alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale.

Infatti, da un lato, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione, l'espressione *"profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate",* contenuta nell'art. 1 l. n. 336 del 1970, è riferibile unicamente a coloro che "*sono rimasti coinvolti in modo diretto e immediato negli effetti*

del Trattato di Pace ed alle categorie che ad essi hanno ottenuto una specifica equiparazione con apposite leggi, ma non a tutti i profughi indistintamente, come agli italiani costretti a stabilirsi in Italia a seguito di eventi provocati non direttamente dalla guerra o dal trattato di pace" (cfr. per tutte, Cass. civ., sez. lav., n. 30068 del 2019; id., n. 26348/2016; id. n. 23216/2012; id., n. 2641/2012, id, n. 25979/10).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Dall'altro, nello stesso senso si esprime la giurisprudenza della Corte dei conti, che ha rilevato come la definizione del campo di applicazione della l. n. 336 del 1970 non possa rimettersi all'interprete, richiedendosi, ai fini dell'individuazione delle "*categorie equiparate*" ai "*profughi per l'applicazione del trattato di pace*" cui fa riferimento l'art. 1 l. n. 336 del 1970, un'espressa previsione normativa estensiva di tali benefici anche ai soggetti che non siano stati coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti di tale trattato (per tutte, Cdc., Sez. giur. Piemonte, n. 118/2023; Sez. III app., n. 191/2018 e n. 582/2013; Sez. II app., n. 875/2016; Sez. I app., n. 283/2011; Sez. giur. Campania, n. 393/2021, Sez.

giur. Friuli-Venezia Giulia, n. 37/2018; Sez. giur. Lazio, n. 707/2014).

Pertanto, la l. n. 763 del 1981 non rileva al riguardo, nel senso che i profughi rientrati in Italia per eventi non direttamente provocati dalla guerra o dal trattato di pace possono chiedere i benefici comuni per i profughi e i rimpatriati in generale, ma non anche i benefici speciali di cui alla l n. 336 del 1970 (c.d. benefici combattentistici).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In tal senso si è espressa la giurisprudenza anche con specifico riferimento ai profughi dalla Libia (Cdc, Sez. III app., 22.10.2013, n. 687).

Ne deriva, in virtù del criterio della "ragione più liquida", l'infondatezza del ricorso.

4.3. Ciò posto, *ad abundatiam*, è appena il caso di rilevare che nessun rilievo assume in questa sede, l'affermazione, in punto di fatto, dell'avvenuto riconoscimento da parte del Ministero delle telecomunicazioni, dei benefici ai sensi della l. n. 336 del 1970.

Al riguardo, infatti, l'I.N.A.I.L. ha evidenziato che detto riconoscimento, concerne un diverso e distinto rapporto di lavoro (essendo la ricorrente entrata nei ruoli I.N.A.I.L. provenendo - non dal Ministero, ma - da Poste italiane s.p.a., come risulta dal fascicolo

amministrativo depositato dall'I.N.A.I.L.), rispetto a quello fatto valere in questa sede e che l'I.N.A.I.L., quale datore di lavoro, ha invece espressamente negato detto riconoscimento sulla base del sopra menzionato conforme orientamento giurisprudenziale. Sul punto nulla ha replicato parte attrice.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Conclusivamente, deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e per il resto il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

5. Attesa la peculiarità della fattispecie, derivante dai plurimi passaggi alle dipendenze di diversi enti, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

6. Atteso che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questioni pregiudiziali - tale devono ritenersi le questioni di giurisdizione e di inammissibilità del ricorso, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

7. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara nei sensi di cui in motivazione, il parziale difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica il Giudice ordinario, quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c.;

- rigetta il ricorso per il resto, nei sensi di cui in motivazione;

- compensa le spese del giudizio;

- nulla per le spese della sentenza.

Motivazione in 60 giorni.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 novembre 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.11.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.11.2024 12:33:57
GMT+02:00